

# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI DOMODOSSOLA

IL GIUDICE DI PACE

Avv. CARLO CRAPANZANO

Ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

Nella causa civile n. 166/2013 R.G. promossa da

F.D. e M.A., entrambi residenti a Domodossola, \_\_\_\_\_, ivi  
elettivamente domiciliati in Via Marconi 44 presso il loro procuratore avv.

D. Capristo per mandato in calce all'atto introduttivo

ATTORI

CONTRO

BARCLAYS BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Londra e sede secondaria a Milano, Via della Moscova 18, elettivamente domiciliata a Verbania, Via Caravaggio 42/a presso l'avv. V. La Monaca che la difende unitamente all'avv. M. Rizzo del foro di Milano per mandato in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato alla convenuta, gli attori chiedevano il pagamento della somma di € 261,01. All'udienza del 07.10.2013 la causa veniva rinviata al 02.12.2013 dove il giudice si riservava. Sciolta la riserva, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 03.03.2014, con termini intermedi per scritti difensivi e la causa veniva assunta in decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori stipulavano in data ...04.2011 un mutuo ipotecario con la convenuta per la somma di € 270.000,00 per la durata di 35 anni, pagabili con 420 rate mensili.

Gli attori lamentano che dal calcolo degli interessi pattuiti risulterebbe, aggiungendo il tasso di mora indicato in caso di mancato pagamento della rata, il superamento del tasso-soglia fino a considerare l'interesse usurario.

Gli attori quindi hanno chiesto in domanda la ripetizione della somma di € 261,01 pari agli interessi del mese di maggio 2013.

Parte convenuta eccepisce l'incompetenza per valore del giudice di pace nella considerazione che la valutazione della clausola che prevede l'aggiunta del tasso di mora agli interessi pattuiti, porterebbe il giudice a valutare l'intero contratto di mutuo così eccedendo la sua competenza per valore.

#### In via preliminare

Va rigettata l'eccezione di incompetenza per valore del giudice adito.

Invero, in forza di principio generale, la competenza per valore della domanda è data dal *petitum* e solo da questo. Gli attori non hanno chiesto la nullità della clausola contrattuale né la nullità del contratto di mutuo, ma hanno chiesto la ripetizione di una somma che, dal loro punto di vista, non era dovuta.

Ed infatti il presente procedimento non verte assolutamente sulla nullità della singola clausola o del contratto di mutuo nel quale è contenuta, per cui correttamente la competenza sarebbe quella del Tribunale, ma verte esclusivamente sulla legittimità della pretesa, da parte della convenuta, di avanzare un credito di € 261,01 in relazione alla rata del mese di maggio 2013. Per fare ciò, il giudice dovrà limitarsi ad applicare le regole generali sull'interpretazione del contratto o della singola clausola, in relazione alla volontà delle parti e a tutti gli altri elementi oggettivi utili e specificatamente previsti dalla legge come criteri interpretativi, e

soprattutto ciò verrà fatto in relazione a norme e regolamenti. Il presente procedimento sarà deciso come prevede la legge con un'attività ermeneutica che porterà ad accogliere o rigettare la pretesa attorea, ma sempre e solo nei limiti del *petitum* richiesto. L'eccezione quindi è infondata.

### Nel merito

La norma base alla quale fare riferimento è l'art. 2 della Legge 07.03.1996, n. 108 che riguarda il cosiddetto tasso-soglia: *“Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 4. Il*

*limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali”.*

Si noti bene, però, che pochi giorni dopo la stipulazione del mutuo ipotecario del ...04.2011 tra le parti, il Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 (entrato in vigore il giorno dopo e convertito con Legge 12.07.2011, n. 106) ha previsto che il tasso medio deve essere aumentato di un quarto e non più della metà e allo stesso si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, in relazione al tasso effettivo globale medio.

Cioè, e per essere più chiari, già alla prima scadenza della rata di mutuo del 21.05.2011, una norma di legge imperativa, dunque, aveva ridisegnato il calcolo da effettuare. Deve precisarsi, inoltre, che la stipulazione del contratto è avvenuta sotto la vigenza del Decreto Ministeriale del 29.03.2011 (in Gazzetta Ufficiale il 30.03.2011) che ha previsto un tasso medio su base annua per i mutui ipotecari a tasso variabile (come è quello stipulato dalle parti) di 2,79% aumentato di un quarto dopo il D.L. 70/2011 e quindi di 3,487 % e non di 4,185 % come asseriscono entrambe le parti (che hanno applicato invece l'aumento della metà e non hanno tenuto conto della variazione legislativa intervenuta in favore del consumatore tra la stipulazione del contratto di mutuo – 21.04.2011 - e la prima rata in scadenza – 21.05.2011 -).

Per meglio comprendere il complesso calcolo che è necessario effettuare nell'interpretazione della clausola del contratto di mutuo che si occupa di interessi, valgano alcune brevi considerazioni.

Nel contratto di mutuo normalmente viene previsto l'*indicatore sintetico di costo* (ISC), conosciuto comunemente anche come *tasso annuale effettivo globale* (TAEG). Esso è un tasso virtuale che ricomprende: gli interessi; le spese di apertura della pratica di credito; le spese di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); le spese per le assicurazioni imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore; il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito; le altre spese contemplate dal contratto.

Nel contratto di mutuo ipotecario stipulato dalle parti, il TAEG è indicato nella percentuale del 2,247% (art. 4 del contratto di mutuo).

Secondo la convenuta, nel calcolo del TAEG vanno ricomprese le voci su indicate, ma non va affatto ricompreso l'eventuale calcolo dell'interesse di mora in caso di inadempimento del pagamento della rata (previsto dall'art. 5 del contratto di mutuo).

Gli interessi di mora previsti in contratto risultano dalla media mensile del tasso euribor 3 mesi divisore 360 maggiorata del 3,50% su base annua (art. 5.5 del contratto di mutuo).

Sommando quindi la percentuale del TAEG (2,247%) con la percentuale del tasso di mora (3,50%) secondo gli attori, il tasso così ottenuto di 5,747% è superiore al tasso di 4,185% indicato dal D.M. 29.03.2011 (la percentuale di 4,185% è ottenuta calcolando la percentuale di 2,79% aumentato della metà di cui al D.M.).

Come già detto sopra, tra la stipulazione del mutuo e la scadenza della prima rata, è intervenuta la modifica legislativa di cui al Decreto Legge 13.05.2011 n. 70 che ridefinisce il calcolo del tasso medio aumentandolo di un quarto e non della metà (se si effettuasse il calcolo con la modifica legislativa, avremmo la percentuale di 2,79% aumentata di un quarto e cioè 3,487% con la conseguenza che sarebbe ancora più alta la percentuale di

differenza sul tasso di 5,747%. Infatti  $5,747-3,487= 2,26\%$  rispetto a  $5,747-4,185= 1,562\%$  come previsto nel contratto di mutuo).

Il vero nodo da sciogliere, però, riguarda l'aspetto fondamentale se il tasso sugli interessi di mora rientra o meno nel computo del TAEG o quanto meno se il tasso di mora debba sommarsi al TAEG per valutare se l'interesse calcolato corrisponda o meno a quello previsto dalla legge e se conseguentemente l'interpretazione della clausola sugli interessi debba o meno essere fatta considerando l'interesse di mora come sommato al TAEG e se si supera o meno il tasso-soglia di cui all'art. 2 della Legge 108/1996.

Sul punto innanzitutto si è già pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza 25.02.2002, n. 29 dove si legge, tra l'altro che *"...il credito azionato, essendo costituito da rate di mutuo, è comunque comprensivo anche di interessi corrispettivi, pur essi eccedenti il tasso soglia, rispetto ai quali la rilevanza della questione è assolutamente pacifica. Va in ogni caso osservato - ed il rilievo appare in sé decisivo - che il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione - l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"*.

In ultimo, con la nota sentenza 9 gennaio 2013, n. 350, la Corte di Cassazione ha pienamente confermato che gli interessi di mora devono essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione del superamento o meno del tasso-soglia di cui alla Legge 108/1996 (si era già espressa in tal senso Cass. 2 febbraio 2000, n. 1126; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899).

Dunque, nell'applicare i tassi relativi al contratto di mutuo tra le parti, non può che ermeneuticamente trovare applicazione la vigente normativa anche

e soprattutto a seguito della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che la riguarda.

Tra l'altro, a onor del vero, gli artt. 4.7 e 5.6 del contratto di mutuo fanno espresso riferimento all'ipotesi che il tasso calcolato debba essere applicato in base alla vigente normativa, nel caso sia difforme da quello previsto in contratto.

E nell'interpretare tali articoli 4.7 e 5.6 dovrà applicarsi sia la normativa vigente (Legge 108/1996) sia la giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Corte costituzionale 25.02.2002, n. 29; Cass. 2 febbraio 2000, n. 1126; Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 17 novembre 2000, n. 14899; Cass. 9 gennaio 2013, n. 350).

Dunque, la domanda degli attori è fondata e merita accoglimento.

#### **P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando

Accoglie la domanda degli attori e conseguentemente

Condanna BARCLAYS BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Londra e sede secondaria a Milano, Via della Moscova 18 al pagamento della somma complessiva di € 261,01 oltre interessi legali al soddisfo, percepita dalla stessa sulla rata del mese di maggio 2013 nel contratto di mutuo ipotecario tra le parti.

Condanna BARCLAYS BANK PLC, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale a Londra e sede secondaria a Milano, Via della Moscova 18 al pagamento delle spese e onorari di causa per la somma complessiva di € 300,00 oltre iva e cpa come per legge.

Domodossola, 02.05.2014

Il Giudice di Pace

Avv. Carlo CRAPANZANO

IL CASO.it